

Proposta di legge

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019

Sommario

Preambolo

CAPO I - Affari istituzionali

Sezione I - Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.
Modifiche alla l.r. 26/2009

Art. 1 - Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.
Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

Art. 2 - Oggetto.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 26/2009

Art. 3 - Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell'Unione europea.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 26/2009

Sezione II - Norme sul sistema delle autonomie locali.
Modifiche alla l.r. 68/2011

Art. 4- Unione di comuni.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

Art. 5 - Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione.
Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

Art. 6 - Modifiche all'allegato A alla l.r. 68/2011

CAPO II - Agricoltura

Art. 7 - Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 50/1995

CAPO III - Ambiente

Sezione I - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
Modifiche alla l.r. 25/1998

Art. 8 - Attuazione sentenza della Corte Costituzionale 129/2019.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998

Art. 9 - Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi.
Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998

Art. 10 - Piano di attività.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009

CAPO IV - Attività produttive

Sezione I - Promozione economica e turistica.
Modifiche alla l.r. 22/2016

Art. 11
Programma operativo. - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016

Sezione II - Sistema turistico regionale.
Modifiche alla l.r. 86/2016

Art. 12 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici.
Modifiche all'articolo 32 della l.r. 86/2016

Art. 13 - Case e appartamenti per vacanze.
Modifiche dell'articolo 57 della l.r. 86/2016

Art. 14 - Stabilimenti balneari.
Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016

Articolo 15 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività.
Modifiche all'articolo 88 della l.r. 86/2016

Sezione II - Codice del Commercio.
Modifiche alla l.r. 62/2018

Art. 16 - Modulistica.
Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 62/2018

Art. 17 - Esercizio dell'attività.
Modifiche all'articolo 48 della l.r. 62/2018

Art. 18 - Attività temporanea.
Modifiche all'articolo 52 della l.r. 62/2018

Art. 19 - Attività non soggette a requisiti comunali.
Modifiche all'articolo 53 della l.r. 62/2018

Art. 20 - Contenitori-distributori mobili ad uso privato.
Modifiche all'articolo 70 della l.r. 62/2018

Art. 21 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.
Modifiche all'articolo 81 della l.r. 62/2018

Art. 22 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio.
Modifiche all'articolo 113 della l.r. 62/2018

Art. 23 - Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifiche all'articolo 114 della l.r. 62/2018

Art. 24 - Esecuzione coattiva.
Modifiche all'articolo 115 della l.r. 62/2018

Art. 25 - Sanzioni per l'attività di commercio sui aree pubbliche.
Modifiche all'articolo 116 della l.r. 62/2018

Art. 26 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti.
Modifica dell'articolo 118 della l.r. 62/2018

CAPO V - Cultura

Sezione I - Adeguamenti di rinvii a strumenti di programmazione.
Modifiche alle ll.rr. 32/2002 e 16/2009

Art. 27 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002

Art. 28 - Piano di attività.
Modifiche alla l.r. 32/2002

Art. 29 - Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro.
Modifiche alla l.r. 16/2009

Sezione II - Sistemi museali.
Modifiche alla l.r. 21/2010

Art. 30
Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010

Art. 31
Sistemi museali.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2010

Art. 32 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 21/2010

CAPO VI - Lavoro

Art. 33 - Programma delle attività.
Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002

Art. 34 - Programma delle attività.
Modifiche alla l.r. 32/2002

CAPO VII - Istruzione

Art. 35 - Adeguamento di rinvii normativi.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19/2011

Art. 36 - Politiche regionali per la sicurezza stradale.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 19/2011

CAPO VIII - Mobilità e infrastrutture.

Art. 37 - Commissione provinciale espropri.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005

Art. 38 - Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A.
Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019

CAPO IX - Organizzazione

Sezione I - Patrimonio.
Modifiche alla l.r. 77/2004

Art. 39 - Immobili confiscati.
Modifiche all'articolo 12 bis della l.r. 77/2004

Sezione II - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana.
Modifiche alla l.r. 13/2006

Art. 40 - Sostituzione del titolo della l.r. 13/2006

Art. 41 - Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2006

Art. 42 - Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale.
Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 13/2006

CAPO X - Programmazione e bilancio

Art. 43 - Programma regionale di sviluppo (PRS).
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2015

Art. 44 - Documento unico di regolarità contributiva.
Modifiche al preambolo della l.r. 17/2019

CAPO XI - Sanità e coesione sociale

Art. 45 - Articolazioni territoriali delle zone-distretto.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2018

Art. 46 - Responsabilità.

Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 66/2018

CAPO XII - Edilizia residenziale pubblica

Art. 47 - Requisiti per l'accesso agli alloggi.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2019

Art. 48 - Utilizzo autorizzato degli alloggi.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 2/2019

Art. 49 - Elementi per la determinazione del canone di locazione.

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 2/2019

Art. 50 - Morosità di pagamento del canone di locazione.

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 2/2019

Art. 51 - Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione.

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 2/2019

Art. 52 - Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP di cui al Titolo III.

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 2/2019

Art. 53 - Modifiche all'Allegato A della l.r. 2/2019

Art. 54 - Modifiche all'Allegato C della l.r. 2/2019

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2016 (Fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli 2016);

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2019, n. 129;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto);

Vista la legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico);

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica "ERP");

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Considerato quanto segue:

1. la l.r. 26/2009 fa riferimento ed attua due leggi statali abrogate, legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). È quindi necessario sia adeguare i riferimenti normativi con le nuove leggi in materia, ossia la legge 234/2012 e la legge 125/2004, modificando anche gli articoli che ne disciplinano l'attuazione regionale;

2. Appare utile chiarire che la norma sui requisiti minimi delle unioni previsti dall'articolo 24 della l.r. 68/2011, attinenti al numero di comuni e alla popolazione complessiva, non può essere intesa in contrasto con il favore della legge medesima verso le fusioni né comportare penalizzazioni derivanti da azioni non compiute dalle amministrazioni come il decremento demografico dei comuni facenti parte dell'unione o la sopravvenienza di norme regionali di modifica dei confini comunali, e che pertanto la disposizione va interpretata nel senso che, fatte salve le unioni già costituite all'entrata in

vigore del medesimo comma 4, per la sussistenza del numero minimo di comuni, in presenza di fusione o incorporazione di comuni partecipanti all'unione, si considerano i comuni estinti, e che, per la sussistenza dei 10.000 abitanti, non si considera il decremento demografico dei comuni partecipanti né la riduzione derivante da legge regionale di modifica di confini;

3. È necessario procedere alla abrogazione espressa delle lettere e) e p) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 25/1998 in attuazione della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni citate da parte della Corte Costituzionale con sentenza 129/2019;

4. Occorre tener conto delle novità introdotte dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, per quanto riguarda il tema della c.d. *End of Waste*, che ha modificato l'articolo 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

5. È necessario completare l'adeguamento delle leggi della Regione Toscana di disciplina degli enti dipendenti, allineando quelle relative a Lamma, Azienda per il diritto allo studio e ARTI alle altre che già attribuiscono al Programma o Piano di attività un carattere annuale con proiezione triennale;

6. È necessario apportare alle leggi regionali 22/2016, 86/2016 e 62/2018 correzioni di errori materiali, o terminologiche, o di più chiara stesura di alcune disposizioni, al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative;

7. È necessario aggiornare, in alcune leggi regionali, riferimenti non più attuali alla legge di programmazione, laddove sia ancora citata la previgente, o a strumenti di programmazione non più operanti, rinviando alle disposizioni corrette;

8. Il 21 febbraio 2018 sono stati adottati con il decreto ministeriale n. 113 i livelli minimi uniformi di qualità per musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, validi per musei, monumenti e aree archeologiche, che individuano gli standard minimi e gli obiettivi per il miglioramento della qualità dell'offerta museale, base su cui si fonda la contestuale attivazione del Sistema museale nazionale;

9. La Regione Toscana intende proseguire nell'azione diretta al miglioramento della qualità dei musei toscani e dei loro servizi attraverso il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, recependo il decreto ministeriale di cui al considerato 8, ed adeguando di conseguenza la normativa regionale;

10. In relazione alla composizione della Commissione provinciale espropri è opportuno poter individuare fra i membri della stessa personale avente la necessaria competenza tecnica ed esperienza, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, garantendo altresì uniformità con le altre amministrazioni riguardo figure da individuare;

11. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame di alcune leggi regionali, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame;

12. È necessario intervenire sulla vigente disciplina regionale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, al fine dell'adeguamento alla normativa dell'Unione Europea e statale in materia ed in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed al d.lgs. 196/2003, di recente modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “regolamento generale sulla protezione dei dati”), in particolare per quanto riguarda la previsione dei motivi di rilevante interesse pubblico e delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, come disposto dal d.lgs 101/2018;

13. È necessario dare riscontro ad una richiesta dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia che nel dicembre dell’anno scorso aveva segnalato l'assenza dall'articolo 1 della l.r. 65/2018 di previsioni sulla “gratuità dell’incarico” di coordinatore dell'articolazione territoriale;

14. È necessario rispettare l'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico). L’articolo 8, infatti, contiene una disposizione sulla responsabilità, che per quanto conforme alla disciplina statale, eccede la competenza legislativa regionale;

15. È necessario apportare alcune limitate modifiche alle disposizioni della l.r. 2/2019, essenzialmente allo scopo di correggere errori materiali commessi in sede di stesura della proposta di legge, nonché rinvii interni inappropriati;

approva la presente legge

CAPO I
Affari istituzionali

Sezione I
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.
Modifiche alla l.r. 26/2009

Art. 1
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.
Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009

1. Al preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole “Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) sono sostituite dalle seguenti: “Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);”
 - b) le parole “Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)” sono sostituite dalle seguenti: “Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);”
 - c) nei Considerato 1 e 2, le parole “l. 11/2005” sono sostituite dalle seguenti: “l. 234/2012”.

Art. 2
Oggetto.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 26/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).”.

Art. 3
Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell'Unione europea.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 26/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 26/2009 le parole “all'articolo 3, commi 1 e 2, ed all'articolo 5 della legge 11/2005” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 6, commi 1 e 2 ed agli articoli 22 e 24 della l. 234/2012”.
2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l.r. 26/2009 le parole “dell'articolo 5 della legge 11/2005” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 24 della l. 234/2012”.

Sezione II
Norme sul sistema delle autonomie locali.
Modifiche alla l.r. 68/2011

Art. 4
Unione di comuni.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è aggiunto il seguente:
"7 bis. Il primo periodo del comma 4 si interpreta nel senso che, fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del medesimo comma 4, i requisiti ivi previsti devono sussistere al momento della costituzione dell'unione e non rilevano successive variazioni derivanti da fusioni o incorporazioni, decremento demografico e modifiche dei confini."

Art. 5
Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione.
Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011, dopo le parole "o dei provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane)" sono aggiunte le seguenti: "o dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)".

Art. 6
Modifiche all'allegato A alla l.r. 68/2011

1. Nell'Allegato A alla l.r. 68/2011, tabella Ambito 2, il numero "6769", riferito agli abitanti del comune di Laterina Pergine Valdarno, è sostituito dal seguente: "6.759", e il numero totale della popolazione dell'Ambito "98.041" è sostituito dal seguente: "97.041".
2. Nell'Allegato A alla l.r. 68/2011, tabella Ambito 19, il numero "12566" riferito agli abitanti del comune di Casciana Terme Lari è sostituito dal seguente: "12.366", e il numero totale della popolazione dell'Ambito "138.424" è sostituito dal seguente: "138.224".
3. Nell'Allegato A alla l.r. 68/2011 la tabella Ambito 21 è soppressa, e le successive tabelle "Ambito" sono rinumerate 22, 23, 24, 25 e 26.

CAPO II
Agricoltura

Art. 7
Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 50/1995

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) le parole "di variazione" sono sostituite dalle seguenti:

“la variazione”.

CAPO III
Ambiente

Sezione I
Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
Modifiche alla l.r. 25/1998

Art. 8
Attuazione sentenza della Corte Costituzionale 129/2019.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998

1. Le lettere e) e p) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) sono abrogate.

Art. 9
Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi.
Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 le parole “, autorizzate ai sensi del comma 1,” sono soppresse.

Art. 10
Piano di attività.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 39/2009 dopo la parola “piano annuale” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.
2. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 39/2009 la parola “annuale” è soppressa:
a) articolo 2, comma 3 bis;
b) articolo 4, comma 3;
c) articolo 5, commi 3, 3 bis, 4 e 5;
d) articolo 8, comma 4, lettera b);
e) articolo 11, commi 9 e 10, lettera b);
f) articolo 14, comma 6;
g) articolo 16 bis, comma 2.

CAPO IV
Attività produttive

Sezione I
Promozione economica e turistica.
Modifiche alla l.r. 22/2016

Art. 11
Programma operativo.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) le parole "di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)" sono soppresse.

Sezione II
Sistema turistico regionale.
Modifiche alla l.r. 86/2016

Art. 12
Esercizio dell'attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici.
Modifiche all'articolo 32 della l.r. 86/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) le parole "e alla Città metropolitana di Firenze" sono sostituite dalle seguenti: "o alla Città metropolitana di Firenze".

Art. 13
Case e appartamenti per vacanze.
Modifiche dell'articolo 57 della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 86/2016 la parola "abitative" è sostituita dalle seguenti: "immobiliari ad uso residenziale".

Art. 14
Stabilimenti balneari.
Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 75 della l.r. 86/2016 le parole "e la ricreazione" sono sostituite dalle seguenti: ", motorie, ludiche e ricreative".

Articolo 15
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività.
Modifiche all'articolo 88 della l.r. 86/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

“2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.”.

Sezione II
Codice del Commercio.
Modifiche alla l.r. 62/2018

Art. 16
Modulistica.
Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 62/2018

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) è inserito il seguente:

“Art. 3 bis
Modulistica

1. I moduli relativi alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni previste nella presente legge, non compresi tra i moduli unici regionali approvati a seguito di accordi in sede di Conferenza unificata, sono definiti con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.”.

Art. 17
Esercizio dell'attività.
Modifiche all'articolo 48 della l.r. 62/2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g).”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“1 ter. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j) nonché quelle effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti.”.

Art. 18
Attività temporanea.
Modifiche all'articolo 52 della l.r. 62/2018

1. Al comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 62/2018, dopo le parole “in cui questa si svolge” sono inserite le parole “e, qualora sia svolta in occasione di una sagra”.

2. Al comma 7 dell'articolo 52 della l.r. 62/2018, la parola “regione” è sostituita dalla parola “ragione”.

Art. 19

Attività non soggette a requisiti comunali.
Modifiche all'articolo 53 della l.r. 62/2018

1. Al numero 4 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 la parola "musei," è soppressa.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 le parole "e sui mezzi di trasporto pubblico" sono soppresse.
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 è inserita la seguente:
"c bis) sui mezzi di trasporto pubblico;"
4. Il comma 5 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 è abrogato.

Art. 20

Contenitori-distributori mobili ad uso privato.
Modifiche all'articolo 70 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
"2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi."

Art. 21

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.
Modifiche all'articolo 81 della l.r. 62/2018

1. Il comma 5 dell'articolo 81 della l.r. 62/2018 è abrogato.

Art. 22

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio.
Modifiche all'articolo 113 della l.r. 62/2018

1. Il comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
"3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui agli articoli:
 1. 14, comma 1;
 2. 15, commi 2 e 3;
 3. 17, comma 4;
 4. 18, comma 3;
 5. 19, comma 9;
 6. 20;
 7. 21, commi 3 e 8;
 8. 23, comma 2;
 9. 24;
 10. 26, commi da 2 a 6;
 11. 27, comma 2;
b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui agli articoli da 29

- a 31;
 - c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;
 - d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui agli articoli:
 - 1. 86;
 - 2. 89;
 - 3. 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
 - 4. 91;
 - 5. 92, comma 1;
 - e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99;
 - f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100, commi 1, 3 e 4;
 - g) le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 107 e all'articolo 109;
 - h) le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 4;
 - i) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006.”.
2. Al comma 6 dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 le parole: “lettere b), c), d), e), g) ed h)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d), f), g) ed h)”.

Art. 23

Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell'articolo 114 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
“2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
- a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli:
 - 1. 48, commi 1 bis, 2, 3 e 4;
 - 2. 50, commi 2 e 3;
 - 3. 52, commi 2, 3, 6 e 7;
 - 4. 53, commi 2 e 4;
 - 5. 54, commi 2 e 4;
 - b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui agli articoli:
 - 1. 86;
 - 2. 89;
 - 3. 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
 - 4. 91;
 - c) le disposizioni in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99;
 - d) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100, commi 7, 8 e 9.”.

Art. 24

Esecuzione coattiva. Modifiche all'articolo 115 della l.r. 62/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 115 della l.r. 62/2018 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.

Art. 25
Sanzioni per l'attività di commercio sui aree pubbliche.
Modifiche all'articolo 116 della l.r. 62/2018

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:
“a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui agli articoli:
 1. 35, comma 3;
 2. 39;
 3. 41, comma 4;
 4. 42”.
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:
“b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli:
 1. 87, commi 1 e 3;
 2. 89;
 3. 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;”.

Art. 26
Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti.
Modifica dell'articolo 118 della l.r. 62/2018

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018 è inserita la seguente:
“a bis) non presenti la perizia giurata quindicennale di cui all'articolo 67, comma 2;”.
2. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018, è sostituita dalla seguente:
“e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui agli articoli:
 1. 88, commi 1 e 4;
 2. 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
 3. 91;
 4. 94;”.
3. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:
“f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui agli articoli:
 1. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 7;
 2. 97, comma 1;
 3. 98, comma 1;
 4. 99, comma 2;”.

CAPO V
Cultura

Sezione I
Adeguamenti di rinvii a strumenti di programmazione.
Modifiche alle ll.rr. 32/2002 e 16/2009

Art. 27
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002

1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,

formazione professionale e lavoro), dopo le parole “piano di attività annuale” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.

Art. 28
Piano di attività.
Modifiche alla l.r. 32/2002

1. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 32/2002 la parola “annuale” è soppressa:

- a) articolo 10 bis, comma 5;
- b) articolo 10 quinquies, comma 4, lettera d);
- c) articolo 10 septies, comma 5, lettera b.

Art. 29
Azioni e progetti per la conciliazione vita-lavoro.
Modifiche alla l.r. 16/2009

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) è sostituito dal seguente:

“5. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 22 sono definiti gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.”.

Sezione II
Sistemi museali.
Modifiche alla l.r. 21/2010

Art. 30
Modifiche al preambolo della l.r. 21/2010

1. Nel preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) ai “Visto” è aggiunto, in fine, il seguente:

“Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);”.

Art. 31
Sistemi museali.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“3. I sistemi museali sono costituiti con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 21/2010 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in coerenza con la vigente normativa statale”.

Art. 32

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale.
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 21/2010

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:

“1. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 53, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'Allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) al decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale) rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per la individuazione di obiettivi per il miglioramento:

- a) organizzazione;
- b) collezioni;
- c) comunicazione e rapporti con il territorio.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 21/2010 è abrogato.

CAPO VI

Lavoro

Art. 33

Programma delle attività.

Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 dopo la parola “programma annuale” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.

2. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole “relativo all'anno successivo” sono soppresse.

3. Nella rubrica e al comma 2 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 la parola “annuale” è soppressa.

Art. 34

Programma delle attività.

Modifiche alla l.r. 32/2002

1. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 32/2002 la parola “annuale” è soppressa :

- a) articolo 21 septies, comma 10, lettera b);
- b) articolo 21 octies, comma 2, lettera b, esclusivamente dopo la parola “programma”;
- c) articolo 21 novies-1, comma 2;
- d) articolo 21 terdecies, comma 1, lettera b);
- f) articolo 21 terdecies-1, comma 3.

CAPO VII

Istruzione

Art. 35

Adeguamento di rinvii normativi.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana) le parole “di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)”.

Art. 36

Politiche regionali per la sicurezza stradale.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 19/2011

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2011, le parole “, di cui all’articolo 6 della l.r. 49/1999,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015”.

2. L'alinnea della lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente: “c) nell'ambito degli strumenti di programmazione delle politiche in materia di educazione di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in ordine:”.

CAPO VIII

Mobilità e infrastrutture.

Art. 37

Commissione provinciale espropri.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005

1. Alla lettera d bis del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) la parola “dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione” è sostituita dalla seguente: “tecnico esperto in materia di espropri”.

2. Alla lettera d ter del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 la parola “funzionario” è sostituita dalla seguente: “tecnico”.

Art. 38

Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A.
Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019

1. Nel preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), il considerato 12 è sostituito dal seguente: “12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato a un'analisi del rispetto del

principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Se l'acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi è necessaria provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore;”.

CAPO IX Organizzazione

Sezione I Patrimonio. Modifiche alla l.r. 77/2004

Art. 39 Immobili confiscati. Modifiche all'articolo 12 bis della l.r. 77/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) le parole “finalità di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “finalità istituzionali o sociali”.

Sezione II Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2006

Art. 40 Sostituzione del titolo della l.r. 13/2006

1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) è sostituito dal seguente: “Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo”.

Art. 41 Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2006

1. La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 13/2006 è sostituita dalla seguente: “Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo”.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).”.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2006 è inserita la seguente:

“b bis) il motivo di interesse pubblico rilevante;”.

4. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2006 è aggiunta la seguente:

“b ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.”.

Art. 42

Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale.

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 13/2006

1. L'articolo 2 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale

1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, dello Statuto.”.

CAPO X

Programmazione e bilancio

Art. 43

Programma regionale di sviluppo (PRS).

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2015

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) le parole “all'articolo 8” sono sostituite dalle seguenti: “alla Sezione III”.

Art. 44

Documento unico di regolarità contributiva.

Modifiche al preambolo della l.r. 17/2019

1. Nel considerato 1 del preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009) le parole: “. Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente

normativa statale e regionale” sono soppresse.

CAPO XI Sanità e coesione sociale

Art. 45 Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2018

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, cui non competono indennità o compensi aggiuntivi.”.

Art. 46 Responsabilità. Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 66/2018

1. L'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico) è abrogato.

CAPO XII Edilizia residenziale pubblica

Art. 47 Requisiti per l'accesso agli alloggi. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “ERP”) le parole “ lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e b bis)”.

Art. 48 Utilizzo autorizzato degli alloggi. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 2/2019

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:

“3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego

di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.”.

Art. 49

Elementi per la determinazione del canone di locazione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 2/2019

1. Il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:

“5. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro e da enti previdenziali. Fanno altresì parte del reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in 1.500 euro. La detrazione è elevata a 3.000 euro per ogni figlio disabile a carico, e per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di 1.500 euro per ogni altro componente oltre i due. La presente disposizione non si applica ai figli a carico.”.

2. Al comma 9 dell'articolo 22 della l.r. 2/2019 la parola “edifici” è sostituito dalla seguente: “alloggi”.

Art. 50

Morosità di pagamento del canone di locazione. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 2/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:

“1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l'applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l'interesse annuo nella misura legale.”.

Art. 51

Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 2/2019

1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

“l) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'Allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis, c), e1), e2) ed e3) relativamente ai beni mobili acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti già assegnatari a tale data, ed f);”.

2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

“b) nei casi di cui al comma 3, lettere c), l), m), n), o), p), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di decadenza;”.

Art. 52

Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP di cui al Titolo III.
Modifiche all'articolo 40 della l.r. 2/2019

1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 40 della l.r. 2/2019, dopo le parole “di cui all'articolo 14” sono inserite le seguenti: “, comma 9”.

Art. 53

Modifiche all'Allegato A della l.r. 2/2019

1. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'Allegato A della l.r. 2/2019, dopo le parole “Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del”, è inserita la seguente: “nucleo”.

2. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'Allegato A della l.r. 2/2019, le parole “Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobili ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è proprietario” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare”.

3. Alla lettera f) del paragrafo 2 dell'Allegato A della l.r. 2/2019 le parole “ad uso abitativo” sono soppresse.

4. La lettera h) del paragrafo 2 dell'Allegato A della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

“h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;”.

5. Il paragrafo 3 dell'Allegato A della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente: “I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.”.

6. Nel paragrafo 4 dell'Allegato A della l.r. 2/2019 le parole “ad uso abitativo” sono soppresse.

Art. 54

Modifiche all'Allegato C della l.r. 2/2019

1. Il titolo del paragrafo 2 dell'Allegato C della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente: “Elementi per la determinazione delle situazioni di sottoutilizzo e di sovraffollamento degli alloggi di ERP.”